

LA GERARCHIA DELLE MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Tutta la normativa di riferimento in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.L.vo 81/08; ecc.) individua chiaramente le principali famiglie di misure di sicurezza ed assegna loro una ben precisa gerarchia, diversificata in relazione alla loro diversificata efficacia ed onere; l'osservanza di tale gerarchia in una qualsiasi attività lavorativa realizza in concreto il modo di lavorare in sicurezza come inteso dalla normativa in materia; vediamo di seguito come essa emerge dalla lettura sintetizzata della detta normativa:

1. Si deve anzitutto dare sempre la precedenza alla attuazione dell'insieme delle **misure di riorganizzazione del lavoro** ovvero di quelle **misure gestionali di riorganizzazione della attività** finalizzate, tramite una revisione radicale della stessa, ad evitare possibilmente -del tutto- l'esposizione ad un rischio dei lavoratori eliminando quelle situazioni di pericolo del ciclo produttivo che lo vengono a determinare (ad es. se dall'analisi di rischio di uno stabilimento emerge che per lo spostamento manuale di alcuni materiali necessari al ciclo il percorso che svolgono gli addetti li espone al rischio di investimento da parte di muletti che incrociano il detto percorso si può cercare di cambiare il percorso con uno diverso che non determina più l'incrocio tra operai e muletti); ovviamente tali misure hanno come contropartita a volte la possibilità che per la loro pratica attuazione sia necessaria una pesante revisione riorganizzativa della attività a volte non possibile, ma in quanto a efficacia sono al primo posto in quanto con esse i pericoli e quindi i rischi vengono di fatto ad essere eliminati del tutto;
2. Se tuttavia le prime non sono applicabili occorre mettere in pratica prioritariamente tutte le possibili **misure tecniche di prevenzione collettiva** ovvero quelle misure che agiscono, diminuendolo su tutto l'ambiente di lavoro, sul fattore probabilità di accadimento dell'evento calamitoso; queste sono per lo più dispositivi di sicurezza, attrezzature di lavoro, macchine od impianti intrinsecamente sicuri (ad es. l'interruttore differenziale negli impianti elettrici di un ambiente lavorativo è un dispositivo di sicurezza che evita il verificarsi degli eventi di elettrocuzione in esso; la lastra ferma piede sui piani di un ponteggio è un dispositivo che previene la caduta degli operai di tutto quel cantiere che lavorano in altezza; un impianto di messa a terra è un impianto destinato a scongiurare l'elettrocuzione, una pressa dotata di due pulsanti per il suo azionamento è una macchina intrinsecamente sicura perché previene lo schiacciamento delle mani di qualsiasi operaio che vi lavora); ovviamente tali misure sono considerate le più efficaci poiché si pongono nell'ottica del vecchio proverbio: "prevenire è meglio che curare..." , anche se lasciano comunque lo spazio ad un rischio residuo in termini di sia pure attenuate, probabilità di accadimento dell'evento stesso.
3. Si deve secondariamente dare attuazione anche all'insieme di tutte le possibili **misure tecniche di protezione collettiva**, ovvero di quelle misure che agiscono, diminuendolo su tutto l'ambiente di lavoro, sul fattore magnitudo ovvero sulle conseguenze di accadimento dell'evento calamitoso temuto assunto che questo si sia manifestato; tali misure sono considerate meno efficaci delle prime poiché non finalizzate a "evitare" il problema a monte ma a fronteggiarlo, se si manifesta, ci si pone cioè in un'ottica già critica "a vaso rotto" .Le misure di protezione collettiva possono essere misure di protezione attiva nel senso che per realizzarsi necessitano dell'attivazione da parte dell'uomo o di un impianto (quale ad es. un impianto idranti o un impianto spinkler antincendio automatico), o passive nel senso che sono sempre presenti e normalmente coincidono con dispositivi (quale ad es. la mantovana in un ponteggio evita il crollo in testa agli operai che vi lavorano sotto di pezzi di intonaco dalle facciate) o metodologie costruttive dedicate (quali la protezione al fuoco delle strutture, costruzioni antisismiche, materiali a reazione al fuoco predeterminata, ecc.). Anch'esse lasciano lo spazio ad un rischio residuo, sia pure in termini di magnitudo attenuata; in tal senso, pur se subordinate alle misure di prevenzione in termini di efficacia potrebbero

considerarsi complementari delle stesse poiché concorrono comunque alla riduzione del rischio su tutto l'ambiente lavorativo.;

4. Solo quando siano state messe in pratica tutte le misure di sicurezza precedenti, allora possono e devono essere messe in atto tutte le possibili **misure tecniche di protezione individuale** – comunemente indicate anche come Dispositivi ed Indumenti di protezione individuale (D.P.I.) – ovvero l'insieme delle misure di protezione spostate sull'individuo in grado di proteggerlo dal rischio residuo accettabile lasciato in piedi dalle misure di riorganizzazione del lavoro o di prevenzione e protezione collettiva (nell'esempio del cantiere prima indicato l'elmetto da cantiere è un dispositivo di protezione individuale e lo stesso va a integrare - e non a sostituire - la mantovana del ponteggio perché questo potrà salvaguardare l'operaio dal rischio "residuo" di un poco di pietrisco che sfugga alla mantovana stessa o di una chiave inglese che possa piombargli in testa durante la fase di allestimento del ponteggio ma certamente non dal rischio totale per cui le mantovane vengono allestite); in tal senso queste misure possono considerarsi integrative o supplementari delle precedenti ma mai sostitutive;

5. Equivalentemente possono essere prese in considerazione le misure tecniche di prevenzione individuale – comunemente indicate anche come "**Cartellonistica di sicurezza**", ovvero l'insieme dei segnali visivi di avvertimento, prescrizione e divieto finalizzati a fare evitare all'individuo di correre un pericolo e quindi in definitiva in grado di prevenire il rischio residuo accettabile lasciato in piedi dalle misure di prevenzione e protezione collettive o di riorganizzazione del lavoro sopra viste;

6 Ricordiamo infine che complementari di tutte le misure di sicurezza finora viste sono le misure di corretto esercizio (o gestione della sicurezza); queste sono l'insieme delle misure gestionali finalizzate ad evitare che le misure sopra individuate vengano vanificate; il migliore progetto di sicurezza di una attività può infatti venire vanificato da uno scorretto esercizio della stessa;

Il corretto esercizio, ai fini della sicurezza, si realizza sempre e comunque mediante la realizzazione di queste tre condizioni:

- Informazione del personale sui rischi lavorativi, formazione sulla esistenza delle misure di sicurezza e sulle loro caratteristiche, addestramento all'uso delle stesse;
- Manutenzione delle misure di sicurezza, qualsiasi esse siano;
- Gestione delle emergenze condotta in modo pianificato.

Spesso tale gerarchia di misure di sicurezza così come individuata dal legislatore non viene considerata e tali misure vengono erroneamente considerate tutte equivalenti.